SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 224**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco, aggiornato al 31 dicembre 1994, dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

95A5252

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1995, n. 398.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, in materia di riordino degli organi collegiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordinamento degli organi collegiali dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è abrogato.

2. Alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 9) è soppresso;

b) il numero 10) è sostituito dal seguente: «Commissione centrale per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici - art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125»;

c) al numero 14) le parole: «D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 9»;

d) dopo il numero 17) è aggiunto il seguente: «18) Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426».

3. Alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero della sanità, il numero 2) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 608/1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Organi collegiali soppressi).* — 1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.

3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.

4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.

5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.

[6. Le funzioni consultive in materia di presidi sanitari sono esercitate dalla Commissione unica del farmaco].

7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti».

— Si riporta il testo della tabella *A* allegata al medesimo decreto, come sopra modificata:

«TABELLA *A*

Ministero degli affari esteri:

1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo - Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 8.

2) Commissione per le organizzazioni non governative - Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 8.

3) Commissione italiana per la C.S.C.E.

4) Comitato di coordinamento degli uffici del Ministero degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978.

5) Commissioni di esperti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 288.

Ministero dell'interno:

1) Commissione provvidenze alluvioni Salerno - Legge 22 novembre 1954, n. 1115.

2) Commissione proposte riassetto finanze di Napoli - Legge 9 aprile 1953, n. 297.

3) Commissione consultiva potenziamento rinnovamento VV.F. - Legge 8 luglio 1980, n. 336.

4) Comitato regionale per la protezione civile - Legge 8 dicembre 1970, n. 996.

5) Commissione tecnica protezione civile - D.P.C.M. 4 agosto 1980.

6) Commissione ministeriale per il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato - D.P.R. n. 240/1987.

7) Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 53 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - articoli 82 e 83.

8) Commissione avente il compito di esprimere il parere sulle proposte inerenti acquisti e lavorazioni su ogni altra questione in materia, interessante la Direzione generale della protezione civile e S.A. con esclusione degli acquisti concernenti forniture di materiale tecnico, elmi da incendio, cinturoni di sicurezza, letti e mobili metallici. Esame delle domande di iscrizione delle ditte nell'albo fornitori - D.M 21 febbraio 1962.

9) Commissione avente il compito di esprimere parere consultivo sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario, le attrezzature tecniche ed elettroniche, i mobili metallici, nonché su questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni medesime, le apparecchiature ed impianti di telecomunicazioni, i mezzi nautici, gli aviomezzi, le infrastrutture di protezione civile del servizio sanitario del Corpo nazionale VV.F. - D.M. 20 aprile 1962.

10) Comitato di alta consulenza per il direttore generale soprattutto per i problemi di prevenzione, vigilanza e protezione civile del Corpo nazionale dei VV.F. - D.M. 12 dicembre 1991, n. 11290, legge riferimento 23 dicembre 1980, n. 930.

11) Commissioni ricostruzione archivi comunali distrutti - D.L. 15 marzo 1946, n. 272.

12) Commissione revisione cittadinanza altoatesina - D.L. 2 febbraio 1948, n. 23.

13) Commissione acquisto equipaggiamento guardie P.S. - D.P.R. 18 marzo 1949, n. 442.

14) Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti - D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

15) Commissione forniture e servizi forze di Polizia - D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279.

16) Commissione consultiva centrale delle armi - Legge 16 luglio 1982, n. 452.

17) Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili - T.U.L.P.S. art. 53; regolamento T.U.L.P.S. articoli 84 e 85.

18) Commissioni provinciali riscontro fondi alluvioni - D.P.C.M. 10 novembre 1966.

19) Commissione erogazione assegni assistiti ciechi - Legge 26 maggio 1970, n. 382.

20) Commissione provinciale assegni sordomuti - Legge 22 maggio 1970, n. 381.

21) Commissione provinciale provvidenze ciechi - Legge 22 maggio 1970, n. 381.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) Commissione consultiva interministeriale - Legge 27 febbraio 1967, n. 48.

2) Comitato dei presidenti delle giunte regionali - Legge 6 ottobre 1971, n. 853.

3) Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali - Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 5 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 8.

4) Comitato per la verifica degli investimenti nel Mezzogiorno - D.L. 10 luglio 1989, art. 5.

Ministero della difesa:

1) Commissione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (in materia di obiezione di coscienza).

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima:

1) Commissione consultiva disciplina mercati pesca - Legge 3 maggio 1955, n. 449.

2) Commissione contributi e sussidi attività peschereccia - Legge 27 dicembre 1956, n. 1459.

3) Comitato concessione contributi pesca Alto Adriatico - Legge 21 luglio 1959, n. 590.

4) Comitato provvidenze pesca marittima - Legge 28 marzo 1968, n. 479.

5) Commissione consultiva provvidenze pesca marittima - Legge 14 maggio 1976, n. 389.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera - D.M. 10 gennaio 1953.

2) Consiglio superiore commercio interno - D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946.

3) Comitato permanente presso il Consiglio superiore del commercio - D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946.

4) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e pesatori pubblici - D. interm. 11 luglio 1983.

5) Comitato di gestione del fondo per il finanziamento del credito agevolato al commercio - Legge 10 ottobre 1975, n. 517, art. 6.

6) Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio - D.M. 3 febbraio 1988, n. 573, art. 4.

7) Comitato consultivo per la concessione alle camere di commercio di contributi per l'istituzione di borse merci e di laboratori chimico-merceologici - Legge 1° agosto 1988, n. 340, art. 5, comma 3.

8) Commissione permanente per la revisione degli usi generali del commercio - D L.C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152; legge 13 marzo 1950, n. 115.

[9) Commissione centrale commercio ingrosso - D.L. 17 ottobre 1958, n. 937].

10) *Commissione centrale per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici - Art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.*

11) Commissione centrale prezzi.

12) Commissione per la rideterminazione del metodo dei farmaci.

13) Commissione e commissioni provinciali di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e agli articoli 3 e 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

14) Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio - Legge 11 giugno 1971, n. 426, art. 4; *D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 9.*

15) Commissione consultiva per le assicurazioni private - T.U. n. 449/1959, articoli 76-79.

16) Comitato per il controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali di cui al D M. 8 giugno 1979.

17) Commissioni provinciali per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazioni di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

18) *Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426.*

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Commissione conferimento idoneità tenuta documenti lavoratori aziendali - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921.

2) Commissione armonizzazione trattamento assicurativo - Legge 12 agosto 1962, n. 1338.

3) Commissione per concessione stella al merito lavoro - Legge 1° maggio 1967, n. 316.

4) Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio - Legge 3 maggio 1955, n. 407.

5) Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

6) Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113, art. 1, commi 2, 3, 4 e 12.

7) Commissione di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1) Comitato superiore navigazione interna - D.C.P.S. 23 agosto 1946.

2) Commissione paritetica per le autorizzazioni alle temporanee dismissioni di bandiera delle navi nazionali - Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 29.

Ministero dell'ambiente:

1) Comitato scientifico di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 11».

— Si trascrive il testo della tabella *C* allegata al citato decreto, come sopra modificata:

«TABELLA *C*

Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi già operanti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo):

1) Commissione di qualificazione professionale delle imprese liriche - Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 43.

Ministero degli affari esteri:

1) Commissione per gli immobili del Ministero degli affari esteri - D.P.R. 3 gennaio 1968, n. 18, art. 80.

2) Comitato italiano «Gioventù per l'Europa» - D.P.C.M. 30 gennaio 1991.

3) Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani - D M. 20 settembre 1946.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima:

1) Comitato consultivo concessione contributi a fondo perduto Legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) Comitato tecnico «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» - Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 16.

2) Consiglio nazionale dell'artigianato - Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 12.

3) Consiglio nazionale ceramico - Legge 9 luglio 1990, n. 188, art. 5.

4) Comitato per lo sviluppo industria aeronautica - Legge 24 dicembre 1985, n. 808, art. 2.

5) Consiglio interministeriale presso la D.G.F.E.I.B. di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori - D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 195 (ricostituito con D.P.C.M. 20 luglio 1990 per il quadriennio dal 20 luglio 1990 al 19 luglio 1994).

Ministero dei trasporti e della navigazione.

1) Commissione funicolari aeree e terrestri - D.P.R. 21 gennaio 1977, n. 67.

2) Comitato consultivo gestioni governative - Legge 18 luglio 1957, n. 614, art. 5.

3) Comitato tecnico interministeriale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 (relativa a «provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea») - Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1980.

4) Comitato tecnico scientifico per la ricerca nel settore navale - Legge 5 maggio 1976, n. 259.

5) Commissione interministeriale per la determinazione dei rapporti economico-patrimoniali relativi agli anni 1988-1994 con le società esercenti servizi marittimi sovvenzionati - Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 14; D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

6) Commissione interministeriale per la difesa della marina mercantile - Legge 3 marzo 1987, n. 69.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Commissioni regionali per la manodopera agricola - D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.

2) Commissioni provinciali controllo lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

3) Commissioni comunali lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

4) Commissioni regionali lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

5) Commissione centrale lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877.

6) Comitato amministrazione fondo previdenza imposte consumo - D.Lgs. 23 marzo 1946, n. 313.

7) Commissione provinciale cassa integrazione guadagni - Legge 20 maggio 1975, n. 164.

8) Commissione provinciale integrazione salariale - Legge 6 agosto 1975, n. 427.

9) Commissione regionale per l'impiego - D.L. 29 giugno 1984, n. 273.

10) Commissione provinciale per la manodopera agricola - Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Ministero della sanità:

1) Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto - Legge 27 marzo 1992, n. 257, articoli 4 e 5.

[2) Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, mod. legge 5 gennaio 1955, n. 15].

3) Commissione tecnica per i mangimi - Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 9, sost. art. 8 legge 8 marzo 1968, n. 399.

4) Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619.

5) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello - Legge 14 ottobre 1985, n. 623, art. 4.

6) Commissione nazionale per il servizio trasfusionale - Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 12.

7) Commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati - D.L. 3 marzo 1993, n. 91.

8) Commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici - D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, art. 15, sost. art. unico D.P.R. 30 aprile 1962, n. 283.

9) Commissione consultiva di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, articoli 4 e 5».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 125/1959 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici):

«Art. 14. — È istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da un rappresentante dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Della prima sezione fanno inoltre parte:

1) due rappresentanti dei produttori agricoli;

2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

Della seconda sezione fanno inoltre parte:

1) tre rappresentanti degli allevatori;

2) due rappresentanti dei commercianti di carni;

3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

Della terza sezione fanno inoltre parte:

1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

2) tre rappresentanti dei produttori ittici;

3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici;

4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni di categoria.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanità.

Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.

La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato.

La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei proditti ittici che l'amministrazione statale o gli enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame.

A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto».

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.M. n. 375/1988 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio):

«Art. 8 *(Efficacia dell'iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva)*. — 1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ha validità per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva.

2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validità per tutto il territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver superato l'esame prescritto o il corso di studio o professionale di cui al successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d'esame concernenti almeno le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto.

L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative.

4. L'iscrizione nella sezione speciale non è valida per ottenere la iscrizione per l'esercizio delle altre attività oggetto del registro, e viceversa, fatta salva l'applicazione del successivo comma 5.

5. L'iscrizione nella sezione speciale predetta è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d'esame o le materie dei corsi di cui al successivo art. 20, comma 3, siano comprese almeno quelle indicate nell'allegato 4 al presente decreto».

«Art. 9 *(Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione)*. — 1. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, è presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto almeno tre mesi prima della data di scadenza.

4. I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistano per una categoria più organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentatività, in rapporto al grado della medesima.

3. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma 4.

6. In caso di mancata designazione, il prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.

7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

8. Il segretario della commissione è un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio.

9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio.

11. Alle riunioni della commissione di cui al presente articolo, come delle altre commissioni previste dalla legge, la presenza dei membri supplenti è consentita solo in mancanza dei membri effettivi».

— Si riportano i titoli degli articoli 14 e seguenti della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio):

«14. Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo;

15 Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti;

16 Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti;

17. Commissione regionale;

18. Interventi surrogati per la costituzione delle commissioni;

19. Durata delle commissioni;

20. Redazione e approvazione dei piani;

21. Commissario ad *acta*;

22. Ricorso al Ministero;

23. Invio alla Giunta regionale di copia dei piani;

24. Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita;

25. Procedura per le domande;

26. Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti;

27 Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita;

28. Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi;

29. Subingresso - Casi di priorità;

30. Domande concorrenti;

31. Revoca dell'autorizzazione;

32. Ricorsi;

33. Silenzio rifiuto;

34. Spacci interni;

35. Distribuzione automatica;

36. Forme speciali di vendita;

37. Tabelle merceologiche;

38 Pubblicità dei prezzi;

39. Sanzioni;

40. Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio;

41. Regolamento di esecuzione;

42. Norme di attuazione;

43. Autorizzazione del periodo transitorio;

44. Ricorsi pendenti;

45 Sfera di applicazione della legge,

46. Norme abrogate».

95G0440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993, n. 605.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 16 maggio 1991, n. 198, recante il «Regolamento di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» con cui vengono dettate disposizioni definitive in materia;

Visto l'art. 9 del sopracitato decreto 16 maggio 1991 con cui, in particolare al comma 1, viene precisato che le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale sono istituite su base regionale e che la sede delle singole commissioni (comma 5) è fissata nel capoluogo di regione;

Visto il decreto ministeriale 3199 del 4 novembre 1988 con cui sono state istituite su base regionale, con sede nel capoluogo di regione, le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale, tra cui quella per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 3289 del 17 novembre 1988 con cui la commissione d'esame per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, è stata integrata con due membri aggregati a pieno titolo individuati in docenti designati dall'intendenza scolastica di lingua tedesca di Bolzano per le sedute d'esame che si svolgono per i candidati di lingua tedesca;

Considerata la richiesta dell'assessore ai trasporti della provincia autonoma di Bolzano con nota del 27 aprile 1992 con la quale viene fatta presente la opportunità di istituire una commissione d'esame per la provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed in particolare il comma 1 dell'art. 100 e l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige con particolare riguardo alla conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che trasferisce alle singole province di Trento e Bolzano le competenze inerenti alle attività dei comitati provinciali per l'albo;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato centrale trasmesso con nota del 17 marzo 1992 a seguito di richiesta formulata ai sensi dell'art. 8, punto *e)*, della legge n. 298/74;

Ritenuta l'opportunità che per le province autonome di Trento e Bolzano vengano istituite due distinte commissioni d'esame, operanti ciascuna nell'ambito della propria competenza territoriale, al fine di meglio garantire i diritti dei cittadini del gruppo linguistico tedesco;

Considerata la necessità di integrare e modificare l'art. 9 del predetto decreto 16 maggio 1991, n. 198;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;

Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/88, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 531-CT 561/4.1 del 27 aprile 1993);

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Commissioni d'esame per le province di Trento e Bolzano

1. Dopo il comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, sono inseriti i seguenti commi:

«*5-bis*. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

«*5-ter*. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.

«*5-quater*. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.

«*5-quinquies*. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: TESINI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 214

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.

— La direttiva CEE n. 438/89, modificativa della direttiva n. 74/561, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2ª serie speciale.

— Il D.M. 16 maggio 1991, n. 198, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1991.

— Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 novembre 1972.

— Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976.

— Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 187.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del D.M. n. 198/1991, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 9 (*Composizione delle commissioni d'esame*). — 1. Le composizioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:

Presidente:

dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.

Membri:

un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;

tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.

4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.

5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

5-bis. *Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.*

5-ter. *Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.*

5-quater. *Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.*

5-quinquies. *I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100.*

6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti».

— Il testo degli articoli 2 e 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è il seguente:

«Art. 2. — Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali».

«Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale Provincia può essere usata la lingua italiana e la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

95G0439

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 settembre 1995.

Determinazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in materia di interporti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240 - capo I concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e successive modificazioni ed integrazioni apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 240/90 così come modificato dall'art. 6, comma 7, della suddetta legge n. 204/95 che autorizza la contrazione di mutui per un volume di investimenti complessivo pari a 700 miliardi a fronte dei quali il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo quindicennale in misura pari al 5% semestrale in relazione alla spesa assentita;

Visto che per effetto della attuazione dell'art. 9 della legge n. 240/90, dei suddetti 700 miliardi complessivamente autorizzati, risultano ancora disponibili 218 miliardi;

Visto il piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed il relativo aggiornamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 1991, registro n. 34, foglio n. 104, con cui sono state determinate le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui sopra;

Visto lo schema di piano quinquennale degli interporti di cui alla delibera CIPET del 31 marzo 1992;

Visti i pareri resi dalle commissioni permanenti delle Camere in data 7 ottobre 1992 in ordine al suddetto schema di piano quinquennale;

Visti i requisiti e la documentazione da presentare all'atto della domanda richiesti dall'art. 6 della citata legge n. 204/1995 ai fini dell'ammissione ai contributi;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuto il gruppo di lavoro interministeriale Trasporti-Ambiente istituito con decreto del Ministro dei trasporti 2 novembre 1992, n. 377/D, per la definizione degli indirizzi finalizzati alla redazione degli studi di impatto ambientale per gli interporti;

Considerato che in ottemperanza al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 204/1995 il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi della citata legge n. 240/1990 per l'ammontare ancora disponibile pari a lire 218 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati alla realizzazione degli interporti, di cui al piano quinquennale approvato con deliberazione CIPET del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, possono beneficiare delle provvidenze ancora disponibili di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 - Capo I - purché corrispondano ai requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, della legge 30 maggio 1995, n. 204, nonché ai requisiti richiamati al comma 5, lettera *a)* del citato art. 6 fissati dalla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993, e dovranno altresì soddisfare alle condizioni previste dalle successive lettere *b), c), d)* ed *e)* del richiamato comma 5.

2. I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione Centrale V - Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma - corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti e concernente le condizioni sopra richiamate relative a:

soggetto richiedente;

requisiti;

sviluppo storico e programmazione regionale;

flussi di traffico;

progetto preliminare;

preventivo di spesa;

piano finanziario;

studio di impatto ambientale, effettuato secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985;

studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto.

3. La documentazione, da trasmettere in duplice copia, dovrà essere redatta secondo quanto indicato nell'allegato *A*, relativo allo schema guida della documentazione e requisiti previsti dal presente decreto, di cui è parte integrante il citato allegato.

4. Non saranno prese in considerazione, ai sensi del p. 2 della citata deliberazione CIPET 7 aprile 1993, le domande inviate dai soggetti gestori degli interporti di cui all'art. 9 della legge n. 240/1990.

Art. 2.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, punto *d)*, della legge n. 204/1995, il piano degli interventi da presentarsi ai fini delle domande dovrà prevedere una spesa per investimenti per la quale il contributo dello Stato di cui all'art. 6 della legge n. 240/1990 non superi il 60% dell'importo.

2. Fermo restando quanto previsto al citato punto *d)*, comma 5, della legge n. 204/1995 costituirà titolo preferenziale ai fini dell'ammissione a contributo la presentazione di un piano finanziario degli investimenti, che preveda, oltre al concorso dello Stato ai sensi della legge n. 240/1990, il maggior apporto possibile di risorse rese disponibili da soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura.

3. Il suddetto piano finanziario dovrà essere corredato da idonea documentazione atta a comprovare la consistenza delle risorse finanziarie integrative, i tempi di disponibilità e l'impegno dei soggetti finanziatori.

4. Per le infrastrutture di nuova realizzazione il piano degli interventi dovrà consentire il raggiungimento della funzionalità dell'infrastruttura interportuale.

5. L'incidenza degli investimenti per l'acquisizione di aree, non potrà superare il 15% della quota parte della spesa per investimenti a carico della legge n. 240/1990.

6. Al fine della predisposizione della richiesta, fra gli investimenti con finanziamento diverso da quello di cui alla legge n. 240/1990 potranno essere presi in considerazione quelli deliberati dopo il 4 dicembre 1993, data di pubblicazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 498 (*Gazzetta Ufficiale* n. 385).

Art. 31.

1. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione di cui all'art. 6, comma 5, della legge n. 204/1995 con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, secondo una graduatoria predisposta da una commissione nominata con decreto del Ministro stesso sulla base dei criteri obiettivi da essa predeterminati.

2. La commissione è insediata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1.

Roma, 15 settembre 1995

Il Ministro: CARAVALE

ALLEGATO *A*

SCHEMA GUIDA DELLA DOCUMENTAZIONE E REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE.

1. SOGGETTO RICHIEDENTE.

1.1 Dati relativi al soggetto richiedente, denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale (o fondo consortile) e sua composizione; statuto e organi di amministrazione vigenti; certificato di iscrizione al registro delle imprese e certificato dal quale risulta che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio; certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla procura della Repubblica e dalla pretura.

1.2 Certificazione antimafia ai sensi della vigente normativa.

2. REQUISITI.

2.1 Relazione che documenti la rispondenza ai requisiti, funzioni e servizi insediati nell'interporto, fin dal suo avvio, a quelli individuati come minimi dalla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993).

2.2 Idonea documentazione dalla quale risulti che l'interporto concorre a riequilibrare la dotazione interportuale nazionale nell'ambito di una rete logistica che faccia riferimento agli scambi con i Paesi della Comunità europea con i Paesi terzi.

2.3 Stato delle aree sulle quali è programmato l'insediamento dell'interporto in relazione ad eventuali vincoli ed alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Procedure e tempi necessari per la rimozione degli eventuali vincoli e/o la eventuale variazione degli strumenti urbanistici. Dichiarazione di mancata ricorrenza delle condizioni di tutela e vincoli delle aree riportate alla lettera *d)*, comma 1, della legge n. 204/1995.

2.4. Idonea documentazione dalla quale risulta che l'interporto insiste su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale ed in cui sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori, v. art. 6, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 204/1995) disponibili a trasferire la loro attività nell'interporto, lettera *d)*, punto 1, della delibera CIPET 7 aprile 1993.

2.5 Documentazione dalla quale si evince che l'interporto è inserito nel piano regionale dei trasporti (delibera CIPET 7 aprile 1993, art. 6, lettera *b)*, legge n. 204/1995).

2.6 Quadro delle risorse di altri soggetti pubblici o privati e definizione del rapporto tra investimento *ex lege* n. 240/1990 e investimento totale (art. 6, comma 5, lettera *d)*, legge n. 204/1995).

2.7 Dichiarazione d'impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991) nonché dai successivi provvedimenti in materia (art. 6, comma 5, lettera *e)*, legge n. 204/1995).

3. SVILUPPO STORICO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE.

3.1 Relazione sullo stato della realtà interportuale e suo sviluppo storico, in relazione agli strumenti programmatici esistenti.

4. FLUSSI DI TRAFFICO.

4.1 Analisi di massima dei dati di traffico — comprendente l'individuazione e la valutazione del traffico merci ferroviario e stradale — attuali e potenziali, nonché individuazione e valutazione del traffico merci intermodale prevedibile in vari orizzonti temporali, evidenziando anche le differenze rispetto alla attuale situazione.

4.2 Evidenziazione del volume di traffico conseguibile dall'interporto con l'indicazione:

dei criteri e delle metodologie di stima;

dell'analisi merceologica della domanda;

della verifica e compatibilità con analoghi insediamenti limitrofi;

della stima del traffico intermodale ferroviario, attestata anche dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. o da altro vettore ferroviario;

delle prospettive di allacciamento alle reti nazionali di trasporto.

5. PROGETTO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI.

5.1 Localizzazione e principali collegamenti con la rete viaria, ferroviaria e con il cabotaggio.

5.2. Relazione che illustri il progetto generale dell'interporto corredata dal lay-out e dai principali elaborati grafici; la suddivisione dello stesso in stralci con dimostrazione della funzionalità di ciascuno stralcio proposto; quantificazione del costo di realizzazione di ogni stralcio funzionale per le infrastrutture di nuova realizzazione.

5.3 Descrizione del programma di attuazione, con individuazione della parte di investimenti per i quali si richiede l'ammissione a contributo *ex lege* n. 240/1990 e della parte di investimenti da realizzare con altre risorse; indicazione dell'ordine di priorità degli investimenti che tenga conto del previsto parallelo evolversi delle due parti di programma sopra menzionate.

5.4 Relazione ed elaborati grafici sulle caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi proposti, sulle tecnologie adottate, sulle dimensioni principali, sugli schemi funzionali e tipologici relativamente al programma di cui al punto 5.3.

5.5 Illustrazione dei collegamenti funzionali con le opere ancora da realizzare o stato attuale di avanzamento dei lavori con gli interventi di completamento di opere.

5.6 Corografia generale dell'area interessata dall'interporto (scala 1:25.000) con evidenziati gli interventi in cui al punto 5.3 e corografia dell'area interportuale (scala 1.2 000); piano di acquisizione delle aree.

5.7 Lay-out di base in scala 1:5 000 che evidenzi lo schema degli accessi, lo schema della viabilità interna, lo schema della sosta per i traffici pesanti e per quelli leggeri, il piano delle aree ferroviarie e intermodali, l'ubicazione dei magazzini e del Centro Servizi.

5.8 Progetto delle opere specialistiche, incluse quelle di prima urbanizzazione, civili stradali, ferroviari e impiantistiche.

6. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO.

6 1 Stima delle principali voci di costo relative ai singoli interventi costituenti il programma di cui al punto 5.3 comprensivo sia della parte per la quale si chiede il contributo che della parte finanziata con altri mezzi e piano finanziario degli investimenti per singoli interventi, suddivisi per categorie di opere.

6.2 Indicazione documentata delle fonti di finanziamento non a carico della legge n 240/1990 e proporzione rispetto al progetto complessivo

6.3 Quadro degli interventi proposti con l'indicazione del costo totale e della quota di copertura a carico della legge n. 240/1990 ed a carico dell'autofinanziamento

Detti costi dovranno derivare dai principali prezzi unitari applicati, riferiti a prezziari ufficiali in uso presso la regione di appartenenza (CIA presso il provveditorato alle opere pubbliche, ecc.) Detta documentazione dovrà prevedere, nel caso di enti pubblici, le relative delibere e, nel caso di soggetti privati, atti di impegno formale resi nelle forme di legge.

7 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE.

7.1 Programma di attuazione delle fasi procedurali tecnico-amministrative indicate dettagliatamente.

7 2 Programmazione economico-temporale prevista per la realizzazione degli interventi. Il programma dovrà evidenziare sia l'evoluzione realizzativa della parte con contributo a carico della legge n. 240/1990 sia quella a carico di altre risorse.

8. INQUADRAMENTO URBANISTICO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.

8.1 Relazione che evidenzi l'inquadramento urbanistico-ambientale degli interventi proposti.

8.2 Studio di impatto ambientale effettuato secondo le modalità previste dalla direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985; la documentazione da presentarsi potrà fare riferimento al primo livello di verifica ambientale secondo quanto previsto nel documento «Indirizzi finalizzati alla redazione degli studi di impatto ambientale» redatto dal gruppo di lavoro interministeriale di cui al decreto ministeriale n. 377/D del 2 febbraio 1992.

8.3 Studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dalle seguenti schede riepilogative:

Soggetto richiedente.

Denominazione ______

Sede sociale ______

Costituzione ______

Durata ______

Dati fiscali ______

Sede operativa ______

Indirizzo ______

Tel./Fax/Telex ______

Capitale sociale (fondo consortile) ______

Principali azionisti (minimo 2% del capitale) ______

______

______

______

______

______

Consiglio di amministrazione.

Presidente ______

Vice presidente ______

Amm. delegato ______

Consigliere ______

Consigliere ______

Consigliere ______

Consigliere ______

Collegio sindacale·

Presidente ______

Sindaco ______

Sindaco ______

Direzione·

Direttore ______

Responsabile tecnico ______

Responsabile amministrativo ______

Progetto generale dell'interporto·

Superficie fondiaria ______

Superficie coperta ______

Investimento complessivo ______

Periodo di completamento ______

Stralci funzionali:

Stralcio di minima funzionalità:

Superficie fondiaria ______

Superficie coperta ______

Tempo di realizzazione ______

2° Stralcio.

Superficie fondiaria ______

Superficie coperta ______

Tempo di realizzazione ______

3° Stralcio... etc. ______

Programma di attuazione costituente la richiesta ai sensi della legge n. 240/1990:

Superficie fondiaria ______

Superficie coperta ______

Tempo di realizzazione ______

Valore del programma ______

Parte del programma di attuazione per i quali si richiede il contributo ex art. 6 della legge n. 240/1990:

Valore ______ pari al .....% dell'intero programma

Parte del programma di attuazione da realizzare con altre risorse:

______

______

______

______

Valore ______ pari al .....% dell'intero programma

Specificazione altre risorse:

______

______

______

______

95A5489

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Tardieu Rémy presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Sentito il parere del Murst secondo cui essendo il migrante in possesso di titolo «Diplome d'Ingenieur» rilasciato dall'Ecole Nationale Supérieure d'Arts ed Métiers di Parigi, scuola autorizzata in Francia a rilasciare il titolo di Ingeniuer, comparabile alla laurea in ingegneria e soddisfatto il requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 e al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 6, in quanto non risultano sostanziali difformità rispetto alla formazione italiana;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri secondo cui il migrante è in possesso «di prodotto finito» secondo l'ordinamento francese, in quanto il titolo è riconosciuto dalla «Commission des titres» in Francia abilitante all'esercizio della professione di ingegnere, ed in più si riconosce al migrante una larga esperienza professionale lavorando a tempo pieno in Italia nello studio di ingegneri, iscritti all'albo presso la OP Pagliero S.p.a.;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i requisiti di legge e in riferimento a casi analoghi si esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Tardieu Rémy nato a Cannes il 18 aprile 1967 (Francia) cittadino francese, di «Diplôme d'Ingénieur» conseguito presso la Ecole Nationale Superieure d'Arts ed Métiers di Parigi è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

Roma, 2 giugno 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5437

DECRETO 14 settembre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Hery Rakotondratsima presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi in casi analoghi di riconoscere che il migrante è in possesso del titolo di ingegnere industriale conseguito presso l'istituto superiore industriale di Mons (Belgio) ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto che esiste una sostanziale differenza nella formazione tra l'ingegnere italiano e quello Belga, in quanto in Italia gli ingegneri svolgono attività regolamentate di più settori, invece in Belgio l'attività è libera, solo il titolo è protetto, e al caso di specie di «ingegnere industriale» si richiede competenza in attività di ingegneria meccanica che non ha in Belgio;

Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 6 del dereto legislativo n. 115;

Vista la scelta del migrante di optare per il tirocinio di adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115;

Decreta:

Il titolo di Hery Rakotondratsima, nato a Antananarivo (Madagascar) il 22 aprile 1961, cittadino italiano, di ingegnere industriale conseguito presso l'istituto superiore industriale di Maris (Belgio) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento collaborando con continuità allo studio di un ingegnere iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di un anno.

Il tirocinio di adattamento è l'istituto in forza del quale un consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio studio al fine di acquisire le nozioni professionali idonee ad esercitare la professione in Italia.

Il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, presso lo studio e sotto il controllo di un ingegnere, compiendo le attività proprie della professione, secondo le modalità fissate da regolamento *ad hoc*.

Il tirocinante e il professionista sono sottoposti ad obblighi i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

È compito dei consigli provinciali dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti.

Ciascun consiglio provinciale degli ingegneri provvede ad istituire il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che muniti di decreto di riconoscimento del titolo di cui all'art. 1 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 115/1992 intendono svolgere il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti a domanda e previa certificazione dell'ingegnere di cui frequentano lo studio in un apposito registro tenuto dal consiglio provinciale dell'Ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio provinciale ha ordinato l'iscrizione nel registro. A richiesta del tirocinante, il consiglio provinciale dell'Ordine rilascia un certificato di compimento del tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo professionale.

Roma, 14 settembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A5520

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1995.

Autorizzazione alla cattedra di chirurgia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine in data 18 luglio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la cattedra di chirurgia generale dell'Università degli studi di Udine;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 4 novembre 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione II del Consiglio superiore di sanità in data 12 luglio 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

La cattedra di chirurgia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il complesso operatorio della cattedra di chirurgia generale situato al secondo piano dell'ospedale «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bresadola prof. Fabrizio, professore ordinario - direttore della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Soro prof. Pietro, professore associato - titolare della cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Anania dott. Gabriele, assistente medico presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Donini dott. Annibale, tecnico laureato presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Intini dott. Sergio, Noce dott. Luigino, Terrosu dott. Giovanni, Uzzau dott. Alessandro, ricercatori presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Petri dott. Roberto, Risaliti dott. Andrea, assistenti presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5522

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 maggio 1995.

Rideterminazione delle quote impegnate, a valere sullo stanziamento 1994, con il decreto ministeriale n. 51/94 del 13 dicembre 1994, per l'esercizio 1995 ai sensi della legge 28 giugno 1991, n. 208.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interventi di cui al citato articolo 2 della legge n. 208/1991, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal capitolo 7878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 24 novembre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, le allegate tabelle di riparto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei trasferimenti da effettuare negli anni 1994 e 1995;

Visti i propri decreti n. 50/94 e 51/94, entrambi del 13 dicembre 1994, con i quali è stata impegnata la somma complessiva di L. 18.700.000.000, di cui L. 8.500.000.000 relativamente allo stanziamento 1993 e L. 10.200.000.000 relativamente allo stanziamento 1994, senza tener conto degli effetti del Fondo perequativo a favore della regione Veneto;

Considerato che il riparto tra le regioni, dei predetti importi complessivi, deve invece tener conto delle compensazioni relative al predetto Fondo perequativo a favore della regione Veneto;

Ritenuto quindi di procedere alla rideterminazione operando sulle quote impegnate, a valere sullo stanziamento 1994, con il decreto n. 51/94 del 13 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Le quote impegnate, a valere sullo stanziamento 1994, con il decreto n. 51/94 citato in premessa, a favore delle regioni e province autonome, sono così rideterminate:

	Impegni di cui al decreto n. 51/94 del 31 dicembre 1994	Fondo perequativo a favore della regione Veneto		Nuovi impegni rideterminati con il presente decreto
		Quote a debito	Quote a credito	
Abruzzo	450.126.000	9.956.200	—	440.169.800
Provincia autonoma di Bolzano	152.286.000	3.368.083	—	148.917.917
Calabria	640.968.000	14.175.557	—	626.792.443
Campania	1.683.510.000	37.233.969	—	1.646.276.031
Emilia-Romagna	291.822.000	23.243.472	—	268.578.528
Lazio	1.571.412.000	34.754.172	—	1.536.657.828
Liguria	513.774.000	11.362.653	—	502.411.347
Lombardia	639.336.000	38.084.063	—	601.251.937
Marche	394.944.000	8.734.808		386.209.192
Puglia	464.610.000	25.205.103	-	439.404.897
Sardegna	481.950.000	10.659.427		471.290.573
Sicilia	1.546.320.000	34.198.994		1.512.121.006
Provincia autonoma di Trento	137.190.000	3.034.976		134.155.024
Valle d'Aosta	73.644.000	1.628.523		72.015.477
Veneto	1.158.108.000	—	255.640.000	1.413.748.000
TOTALI	10.200.000.000	255.640.000	255.640.000	10.200.000.000

Art. 2.

Il presente decreto, che non comporta alcun ulteriore impegno a carico del capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sara trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A5521

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 giugno 1995.

Istituzione della tassa d'ingresso in alcuni musei dello Stato.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso a monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1980, n. 332, recante interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1994, relativo alla rideterminazionedella tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1995 con il quale sono stati da ultimo nominati i componenti del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla succitata legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la nota della soprintendenza archeologica di Reggio Calabria n. 7777 dell'8 aprile 1995, con la quale è stata proposta l'istituzione della tassa d'ingresso al museo archeologico statale di Vibo Valentia in considerazione dell'imminente completamento dei lavori di allestimento della nuova sede espositiva nel Castello normanno svevo;

Vista la nota n.2803/2F del 12 aprile 1995, con la quale la soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea ha richiesto l'istituzione della tassa d'ingresso alla raccolta Manzù di Ardea ed al museo Mario Praz in palazzo Primoli in Roma di prossima apertura al pubblico;

Vista al richiesta della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Torino con nota n. 1431 del 3 febbraio 1995 di istituire la tassa d'ingresso al parco di Racconigi in considerazione della notevole estensione degli spazi fruibili e della opportunità di mantenere una distinta tassa per l'accesso al Castello, già istituita con decreto ministeriale 3 agosto 1990;

Vista la nota n. 2953 del 6 febbraio 1995 della soprintendenza archeologica di Roma con la quale è stata richiesta la tassa d'ingresso alla sezione del museo nazionale romano - palazzo Altemps di prossima apertura al pubblico;

Considerato che la tassa d'ingresso al museo e galleria Borghese in Roma, istituita a L. 8.000 con decreto ministeriale 9 maggio 1984, non è rispondente all'attuale stato di funzionamento dell'istituto le cui collezioni sono ubicate parte nella palazzina Borghese e parte presso la Chiesa grande del complesso monumentale del S. Michele in Roma;

Ritenuto opportuno stabilire l'importo di L. 4.000 per l'ingresso a ciascuna delle succitate sedi espositive, in attesa della riunificazione delle collezioni nella palazzina Borghese attualmente interessata da lavori di restauro;

Sentito il parere del comitato succitato nella riunione del 15 maggio 1995;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalle soprintendenze in argomento ai sensi dell'art. 1 della legge 27 giugno 1985, n. 332;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1995 è istituita la tassa di ingresso in ciascuno degli istituti museali dipendenti come di seguito elencato:

museo Mario Praz in palazzo Primoli di Roma, in L. 4.000;

raccolta Manzù di Ardea (Roma), in L. 4.000;

parco del castello di Racconigi (Cuneo), in L. 4.000.

Art. 2.

Con decorrenza 1° luglio 1995 è inoltre istituita la tassa per l'ingresso nella nuova sezione del museo nazionale romano - palazzo Altemps in Roma, in L. 8.000.

Art. 3.

Con decorrenza 1° luglio 1995 la tassa d'ingresso nel museo e galleria Borghese fissata in L. 8.000 con decreto ministeriale 9 maggio 1994, in attesa della riunificazione delle collezioni nella sede espositiva della palazzina Borghese, attualmente interessata da lavori di restauro è così rideterminata:

statuaria della palazzina Borghese, L. 4.000;

quadreria nella Chiesa grande del complesso monumentale del San Michele, L. 4.000.

Art. 4.

Con decorrenza 1° gennaio 1996 in considerazione dell'imminente completamento dei lavori di allestimento nella nuova sede espositiva del museo nel Castello normanno svevo è istituita la tassa per l'ingresso nel museo archeologico statale di Vibo Valentia in L. 4.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 218

95A5488

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 giugno 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in sistemi informativi territoriali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «sistemi informativi territoriali»;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del diploma universitario per «tecnico analista dei sistemi informativi territoriali», indicata nel citato decreto ministeriale 31 gennaio 1992, con quella approvata dal Consiglio universitario nazionale di diploma universitario in «sistemi informativi territoriali»;

Sentito il parere del Consiglio nazionale degli architetti;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXX-*bis* del medesimo, la tabella XXX-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in «sistemi informativi territoriali»;

Ritenuto di dover ritirare il decreto ministeriale n. 761 del 3 maggio 1994 relativo all'ordinamento didattico del diploma in sistemi informativi territoriali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in «sistemi informativi territoriali».

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di architettura può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in sistemi informativi territoriali.

Dopo la tabella XXX-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e aggiunta alla tabella XXX-*ter*, relativa al diploma universitario in sistemi informativi territoriali.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 124

TABELLA XXX-*ter*

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

Art. 1.

Istituzione e durata dei corsi di diplomi universitari

Presso le facoltà di architettura è istituito il corso di diploma universitario in sistemi informativi territoriali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale dei sistemi informativi territoriali.

Il diplomato in sistemi informativi territoriali dovrà conoscere ed essere in grado di gestire l'insieme degli strumenti informatici necessari per la raccolta, l'elaborazione e la restituzione di informazioni con contenuto territoriale correntemente utilizzati nelle pratiche di costruzione, programmazione, gestione delle politiche territoriali. A questo fine il tecnico diplomato dovrà:

a) conseguire una formazione culturale di base relativa sia ai processi territoriali e al loro governo, sia al ruolo di supporto alla conoscenza e alla decisione che possono svolgere i sistemi informativi territoriali;

b) essere in grado di progettare, gestire e manutenere database territoriali complessi;

c) conoscere e saper gestire le diverse piattaforme hardware con i relativi sistemi operativi correntemente utilizzati nella gestione automatica delle informazioni territoriali;

d) conoscere e utilizzare correttamente e manutenere gli applicativi software territoriali con particolare riferimento ai Geographical Information System (GIS): «e ai Planning Support System (PSS)». Il corso degli studi ha durata triennale.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in sistemi informativi territoriali.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di sistemi informativi territoriali è dichiarato affine al corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo sulla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Pertanto per l'eventuale prosecuzione degli studi ai fini del successivo conseguimento dalla laurea è da osservare che il diploma universitario e la laurea non devono considerarsi come percorsi in serie: le due figure del diplomato e del laureato devono considerarsi come autonome e ciascuna prodotta da un *curriculum* formativo compiuto. Conseguentemente il riconoscimento degli studi sostenuti non potrà che essere parziale e avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

le facoltà potranno riconoscere non più di 16 moduli del diploma (8 annualità) oppure stabilire, in base al *curriculum* seguito nel diploma, gli insegnamenti di cui si debbono sostenere gli esami, che non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità; in ambedue i casi è fatto l'obbligo di svolgere una tesi di laurea;

le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del C d.L cui lo studente si potrà iscrivere (normalmente il terzo);

nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti da più docenti.

Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità.

L'attività didattica complessiva comprenda non meno di 2100 ore suddivise in:

non meno di 1600 ore (32 moduli e 16 annualità) per attività didattica;

non meno di 250 ore per attività di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo;

non meno di 250 ore per attività di tirocinio.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente rispetto ai moduli didattici monodisciplinari o integrati, dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, considerato il limite massimo di carico didattico in rapporto alla triennalità, non potranno essere superiori a 16, corrispondenti a 1600 ore di attività didattica.

L'accertamento dell'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio svolta dallo studente dovranno essere certificata da specifici di frequenza e di idoneità.

Nel definire le modalità di accertamento sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenza desunte da varie discipline, valutazioni intermedia su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Alcuni segmenti dell'attività didattica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages, attività di laboratorio, ecc.).

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine,

ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato, oppure ricorrendo all'art. 100 lett. d) della legge n 382/80. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle 50 unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole Università.

Art. 5.

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insieme di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica costituita da non meno di 2100 ore è articolata in:

didattica per la formazione di base formata da non meno di 950 ore (9,5 annualità/19 moduli) attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 650 ore (6,5 annualità/13 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiranno gli specifici insegnamenti da attivare;

attività di laboratorio, sperimentale e di tirocinio, formata complessivamente da non meno di 500 ore di cui non meno di 250 dovranno essere destinate per attività di tirocinio oppure per ulteriori moduli didattici per raggiungere definiti obiettivi formativi.

FORMAZIONE DI BASE
(950 ore/19 moduli didattici)

Area 1:

Strutture e dinamiche territoriali (300 ore/6 moduli).

Settori scientifico-disciplinari:

E03A (Ecologia);
H14A (Tecnica e pianificazione urbanistica);
H14B (Urbanistica).

Area 2:

Contesti istituzionali quadro normativo e processi decisionali (150 ore/3 moduli).

Settori scientifico-disciplinari:

H14A (Tecnica e pianificazione urbanistica);
N10X (Diritto amministrativo).

Area 3:

Matematica e informatica (350 ore/7 moduli).

Settori scientifico-disciplinari:

A01C (Geometria);
A02A (Analisi matematica);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica);
K03X (Telecomunicazioni).

Area 4:

Tecniche di trattamento e rappresentazione (150 ore/3 moduli).

Settori scientifico-disciplinari:

H05X (Topografia e cartografia);
S01A (Statistica);
H11X (Disegno).

FORMAZIONE PROFESSIONALE
(650 ore/13 moduli didattici)

Area 5:

Sistemi di supporto alla pianificazione e alle politiche territoriali (400 ore/8 moduli).

Settori scientifico-disciplinari:

A04B (Ricerca operativa);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica).

Area 6:

Contesti organizzativi e sistemi informativi per le politiche territoriali (250 ore/5 moduli).

Settori scientifico-disciplinari:

E03A (Ecologia);
H14A (Tecnica e pianificazione urbanistica);
P02B (Economia e gestione delle imprese);
P02D (Organizzazione aziendale).

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E TIROCINIO
(500 ore)

Attività sperimentale, di laboratorio o per ulteriori moduli didattici (250 ore).

Attività di tirocinio (250 ore).

Art. 6.

Esame di diploma

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal Consiglio di facoltà.

Per il conseguimento del diploma lo studente dovrà sostenere la discussione di una tesi finale applicata ad un tipico problema professionale e documentata da elaborati idonei.

Art. 7.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A5530

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 settembre 1995.

Modificazioni al decreto del 24 marzo 1995 recante le condizioni e le modalità per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Visto il proprio decreto del 24 marzo 1995 n. 580358 di seguito denominato «decreto», emanato in attuazione degli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della predetta legge n. 35 del 1995, recante «Condizioni e modalità per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 2 del decreto ed, in particolare, i commi 1 e 4, con i quali vengono stabiliti, rispettivamente, le modalità di presentazione delle domande di contributo in conto capitale e l'ammontare del contributo massimo erogabile;

Ritenuta l'opportunità di precisare che le imprese beneficiarie del contributo possono essere soltanto quelle che erano in esercizio quando si sono verificati gli eventi alluvionali;

Attesa l'esigenza, per uniformità di trattamento delle imprese beneficiarie, di rapportare la misura del contributo all'ammontare del danno accertato tramite la perizia giurata;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2, comma 1, del decreto tra la parola «imprese» e la parola «interessate» è inserita la locuzione «in esercizio al 4 novembre 1994».

Art. 2.

Il comma 4 dell'art. 2 del decreto è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo complessivamente erogato non può essere superiore a quello della perizia prevista dal comma 3».

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5519

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 3 luglio 1995 nella provincia di Brescia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali dei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia: tromba d'aria del 3 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Capriolo, Palazzolo sull'Oglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5523

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 27 marzo 1995 al 28 marzo 1995 nella provincia di Novara;

venti impetuosi dal 28 marzo 1995 al 30 marzo 1995 nella provincia di Vercelli;

gelate dal 28 marzo 1995 al 15 aprile 1995 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Novara: venti impetuosi dal 27 marzo 1995 al 28 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ameno, Armeno, Borgomanero, Briga Novarese, Meina, Omegna.

Vercelli:

venti impetuosi del 28 marzo 1995, del 29 marzo 1995, del 30 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Moncrivello, Roasio, Saluggia, Sostegno;

gelate dal 28 marzo 1995 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Fobello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5524

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 28 marzo 1995 al 15 aprile 1995 nella provincia di Cuneo;

gelate dal 29 marzo 1995 al 15 aprile 1995 nella provincia di Torino;

gelate del 31 marzo 1995 nella provincia di Alessandria;

gelate dal 14 aprile 1995 al 15 aprile 1995 nella provincia di Novara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: gelate del 31 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Avolasca, Castellar Guidobono, Molino de' Torti, Momperone, Monleale, Montegioco, Pozzol Groppo, Viguzzolo, Volpedo.

Cuneo: gelate dal 28 marzo 1995 al 31 marzo 1995, dal 14 aprile 1995 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Alba, Barge, Busca, Castellar, Castelletto Stura, Castellinaldo, Castino, Centallo, Cherasco, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Magliano Alfieri, Manta, Montemale di Cuneo, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Priocca, Revello, Roddi, Saluzzo, Santa Vittoria d'Alba, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva Perno, Tarantasca, Verzuolo, Villafalletto.

Novara: gelate dal 14 aprile 1995 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Borgomanero, Briona, Cavaglio d'Agogna, Fara Novarese, Ghemme, Granozzo con Monticello, Mezzomerico, Sizzano, Sozzago, Suno.

Torino: gelate dal 29 marzo 1995 al 15 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Bibiana, Borgomasino, Campiglione Fenile, Cavour, Cossano Canavese, Garzigliana, Maglione, Mazzè, Osasco, Perosa Canavese, Pinerolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5525

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 2 maggio 1995 all'11 giugno 1995 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 2 maggio 1995, dell'11 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Arco, Avio, Riva del Garda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5526

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 12 maggio 1995 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: tromba d'aria del 12 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bentivoglio, San Pietro in Casale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5527

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Latina e Roma.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dall'11 maggio 1995 al 23 maggio 1995 nella provincia di Roma;

venti impetuosi dal 12 maggio 1995 al 13 maggio 1995 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina: venti impetuosi del 12 maggio 1995, del 13 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sermoneta.

Roma: venti impetuosi dall'11 maggio 1995 al 23 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Ardea, Ciampino, Colonna, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Palestrina, Pomezia, Roma, Velletri, Zagarolo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5528

DECRETO 20 settembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Nuoro e Sassari.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 13 maggio 1995 al 14 maggio 1995 nella provincia di Nuoro;

venti impetuosi dal 13 maggio 1995 al 15 maggio 1995 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Nuoro: venti impetuosi del 13 maggio 1995, del 14 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cardedu, Jerzu.

Sassari: venti impetuosi del 13 maggio 1995, del 15 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Castelsardo, Erula, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Sassari, Sennori, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5529

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995), recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione».

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123», il D.L. n. 123/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995).

Capo I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

Art. 01.

Finalità

1. *Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III.*

Riferimenti normativi:

a) Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 del regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2ª serie speciale, sono:

promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato «obiettivo n. 1»;

riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato «obiettivo n. 2»;

promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato «obiettivo n. 5-b».

Art. 1.

Agevolazioni in forma automatica

1. *Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,* le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari *al 60 per cento* dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione *del 60 per cento* non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi.

a) Il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse», è il seguente: «3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparo delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tal fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598».

b) Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

c) Il testo dell'art. 4, comma 6, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolati, nonché a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

d) La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».

e) Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

f) Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1994, reca «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

Art. 2.

Fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, *individuata* dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo *avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto* della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

Riferimenti normativi:

a) Per il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 41/1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 85 del 1994, si veda in nota *a)* all'art. 1.

Art. 3.

Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese

1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale.».

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, recante «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi»:

«1. Le disponibilità del Fondo rotativo, di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono in ragione del 50% al Fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale».

b) La legge 28 novembre 1980, n. 782, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1980, n. 327, reca «Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675».

c) Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: interventi urgenti in favore dell'economia, è il seguente:

«Art. 2. *(Interventi per le medie e piccole imprese).* — 1. All'art. 2, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: «iniziative da realizzare da piccole e medie imprese», sono inserite le parole: «, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi» ed al periodo: «I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni» sono aggiunte le parole: «, salvo quanto stabilito al secondo comma.».

2. All'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I rientri per capitale ed interesse vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato".

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

"Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone· 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato".

6. Il Fondo di cui all'art 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

d) Il testo dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, recante «Aumento del fondo di rotazione del Mediocredito centrale», è il seguente

«Art 3. — Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

"È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)* del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131"».

e) La legge 28 novembre 1965, n. 1329, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965, reca «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

f) Il regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 2ª serie speciale - n. 73 del 16 settembre 1993.

g) Il testo dell'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 237 del 9 ottobre 1991, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», è il seguente:

«Art. 5. *(Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni).* — 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*;

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*;

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1».

Art. 3-*bis*.

Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili

1. *All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «nei settori» sono inserite le seguenti: «della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,».*

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 1-*bis*, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», è il seguente: «1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli anziani non autosufficienti».

Art. 4.

Interventi per opere infrastrutturali

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, *d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e* d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, *per investimenti cofinanziati dai privati* e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 45 (*Fiscalizzazione degli oneri sociali*). — 1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

b) Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1994, supplemento ordinario, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1995), è il seguente: «3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1995 e triennale 1995-1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella *C* allegata alla presente legge».

c) Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», è il seguente:

«Art. 19 (*Norme transitorie e finali*). — 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali, individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli

14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio, fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.

4 Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-*bis* Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può determinare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-*ter*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Azienda per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993; fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.

8. La cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato».

Art. 5.

Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea

1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-*bis* del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza dei servizi.*

*2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

b) Il testo dell'art. 1, comma 8 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», è il seguente: «8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma».

c) Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. E istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7:

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

Art. 6.

Disposizioni organizzative

1. *Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.*

2. *È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.*

3. *La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative*

atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. *La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.*

5. *Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

6. *Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.*

7. *Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.*

8. *Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.*

9. *Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.*

10. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

a) Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, concernente: «Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria», è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183).* — 1. È istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalità del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonché dei risultati dell'attività dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e predispone, nei tempi utili i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attività di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. È abrogato l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568».

b) Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, è il seguente:

«Art. 4 *(Osservatorio delle politiche regionali).* — 1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione,

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5».

c) Il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 11 *(Commissari straordinari del Governo).* — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministratori statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un ministro da lui delegato».

d) Il testo dell'art 5 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, recante «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficacia delle pubbliche amministrazioni», è il seguente:

Art 5 *(Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse).* — 1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche».

e) Il comma 1 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per.

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

f) Il testo dell'art. 456, comma 12, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado», è il seguente: «12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico».

g) Il testo dell'art. 12, comma 2, del D.L. 7 luglio 1995, n. 272, recante «Disciplina operativa concernente partecipazioni del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT», è il seguente: «2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego».

h) Il testo dell'art. 3, commi 1 e 4, del D.P.C.M. 7 marzo 1994, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1994, n. 106, riguardante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96», è il seguente:

«1. Ai componenti dell'Osservatorio spetta una indennità non pensionabile di importo pari allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello C; per il presidente dell'Osservatorio la predetta indennità è commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale dello Stato di livello B.

2. - 3. *(Omissis)*.

4. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.».

i) Per il testo dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota *c)* dell'art. 4.

Art. 7.

Relazione al Parlamento

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, *in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese,* sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5*b* e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

1-bis. *Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2.*

Riferimenti normativi:

a) Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, recante «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992.

b) Il testo dell'art. 92, comma 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, come modificato dal trattato sull'Unione europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, è il seguente:

«3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assemblea di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

Art. 8.

Patti territoriali

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*e-bis)* per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*3-bis.* Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.».

Riferimenti normativi:

a) Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibile agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96».

Art. 9.

Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi:

a) Per il D.L. n 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, si veda in nota *a)* dell'art. 7.

b) Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, è il seguente:

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio,

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

Art. 10.

Interventi nel settore idrico

1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, *anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente:*

a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera *a);*

c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera *a);*

d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera *a)*, laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. *Le attività di cui al comma 2, lettera* a), *sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.*

4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere *b), c)* e *d)* del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Riferimenti normativi:

a) Per il testo dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, si veda in nota *b)* dell'art. 5.

b) Per il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si veda la nota *c)* all'art. 5.

c) La legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, reca «Disposizioni in materia di risorse idriche».

d) L'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 10 *(Gestione delle acque)*. — 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 15 e dell'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'art. 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 488 del

1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica».

e) L'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato)*. — 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera *f)*, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori».

f) Per l'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993 si veda la nota *c)* all'art. 4.

g) L'art. 8 della legge n. 36/1994, è il seguente:

«Art. 8 *(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)*. — 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'art. 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino».

h) Per l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota *a)* all'art. 5.

Art. 11.

Consorzi per le aree di sviluppo industriale

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-*bis* e 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Riferimenti normativi:

a) L'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese», è il seguente:

«Art. 36 *(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale)*. — 1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

b) L'art. 2, commi 11-*bis* e 11-*ter*, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: «Interventi urgenti in favore dell'economia», è il seguente:

«11-*bis*. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11-*ter*. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-*bis*, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte».

c) L'art. 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«Art. 53 *(Procedura per le espropriazioni)*. — Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi degli articoli 16 e 17, 22 ottobre 1971, n. 865, successive modificazioni e integrazioni.

Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio può promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

Ai sensi degli articoli 65 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì — fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalità di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia — alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonché alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49».

d) Il comma 12 dell'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è il seguente: «12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari».

Art. 12.

Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive

1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota e pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure

concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonché di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Riferimenti normativi

a) L'art 4, comma 2, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili».

b) La legge 19 marzo 1990, n. 55 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1990, n. 69, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

c) L'art. 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1989, n. 140, supplemento ordinario, recante: «Regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64», è il seguente: «3. L'accertamento di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la revoca, da parte dell'Agenzia, delle agevolazioni finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato, maggiorato dei relativi interessi, calcolati al tasso di riferimento alla data dell'atto previsto dall'art. 8, comma 1».

d) Per l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, si veda alla nota *c)* all'art. 1.

Art. 13.

Interventi nel settore della zootecnia

1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989,

n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi

a) L'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, recante modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia, è il seguente:

«Art. 3. — 1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo».

b) L'art. 10, comma 7, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è il seguente. «7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo».

c) L'art 5 della legge n. 87/1990, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'art. 1 approvato dal CIPE. In particolare:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblicata sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'art. 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato».

d) La legge n. 87/1990 reca «Interventi per la zootecnia».

e) L'art. 4 del D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, recante «Riordinamento delle funzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400», è il seguente:

«Art. 4 *(Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni)*. — 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente».

Art. 14.

Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa.

1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni; i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Riferimenti normativi:

a) La legge 14 maggio 1981, n. 219, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, supplemento ordinario, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti».

b) La legge 1° marzo 1986, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986, supplemento ordinario, reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»

c) Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, reca: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

d) Per l'art. 4, comma 6, del D L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, si veda la nota *c)* all'art. 1.

Art. 15.

Commissario ad acta *ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.*

1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario *ad acta* riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri per i compensi del commissario *ad acta,* da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.».

Riferimenti normativi:

a) Per l'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 96/1993, si veda la nota *d)* all'art. 10.

b) L'art. 7 del D.Lgs. n. 96/1993, è il seguente:

«Art. 7 *(Infrastrutture).* — 1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c),* della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

2. Nella determinazione, dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea».

c) L'art. 19, comma 5, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta,* riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario *ad acta* esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 16.

Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca

1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario *ad acta,* da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il commissario *ad acta* può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.

3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: «i cui oneri» sono inserite le seguenti: «, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,».

5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Riferimenti normativi

a) Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, è il seguente: «*e)* agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2 riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione».

b) Il testo dell'art. 18, comma 3, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'art. 6, comma 1, del presente decreto».

c) La delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, è relativa all'approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

d) La delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, è relativa all'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990.

e) Per l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda la nota *c)* all'art. 4.

f) La legge 1° marzo 1986, n. 64, è relativa alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

g) L'art. 6 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente:

«Art. 6 (*Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca*). — 1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3. Il predetto comitato è chiamato altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato art. 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» e «TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud» ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello informativo per servizi pubblici"».

Art. 17.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

3. Il termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, puo avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se e dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni.

3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.».

5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

Riferimenti normativi:

a) L'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è il seguente:

«Art. 1 *(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione).* — 1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2, della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo, quali tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto, tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'art. 2, legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalita per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

b) L'art. 1, comma 1, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è il seguente: «1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali».

c) L'art. 9 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è il seguente:

«Art. 9 *(Mutui per lo sviluppo)*. — 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi, per l'anno 1996.

2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro».

d) L'art. 7 comma 3, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente:

«3. Dopo l'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-*bis (Definizione delle controversie)*. — *1.* Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art. 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia a oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle spese o giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministro dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attivita.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, dal comma 5 del presente articolo nonché dall'art. 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso sono a carico della quota del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici».

Art. 18.

Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.».

Riferimenti normativi:

a) L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, è il seguente: «1. Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle legge sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

b) Il comma 1 dell'art.12 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «1. Agli effetti della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, l'agevolazione di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'art. 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati».

c) L'art. 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è il seguente:

«Art. 101 *(Esenzione dall'imposta locale sui redditi).* — Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.

L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale.

Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività».

d) I comma 4 e 5 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono i seguenti:

«4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale».

Art. 19.

Disposizioni per il personale delle cooperative

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

Art. 20.

Disposizioni per il personale di ruolo

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio

1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore».

Riferimenti normativi:

a) L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra, rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

Capo II

INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA

Art. 21.

Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista *dal piano di fattibilità originale*, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3-bis. *Per le esigenze connnesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare.*

4. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Riferimenti normativi

a) L'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è il seguente:

«Art. 32 *(Area da destinare agli impianti industriali).* — Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

b) L'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è il seguente:

«4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera *b)*, del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza».

c) L'art. 4, comma 8 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente: «8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi».

d) Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota *e)* all'art. 1.

Art. 21-*bis*.
Trasferimento di alloggi

1. *Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.*

2. *All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.*

3. *Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

4. *Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.*

5. *Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.*

6. *Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.*

7. *Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi:

a) Il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, è relativo ad ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

b) L'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è il seguente:

«Art. 28. - Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente art. 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 22 con la maggiorazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di

conferma di un reddito inferiore a quello di cui all'art. 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.

Qualora l'assegnatario fruisca secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'art. 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato: nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione.

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.

L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice».

Art. 21-*ter*.

Disposizioni per accelerare la ricostruzione

1. *All'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, lettera* c), *dopo le parole: «dalla presentazione» sono inserite le seguenti: «di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché» e sono soppresse le parole: «e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3»;*

b) *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13».

Riferimenti normativi:

a) L'art. 21, commi 2 e 3, del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76, concernente le leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è il seguente:

«2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

b) in ragione dell'80 per cento dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori ed entro novanta giorni della presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'art. 19, comma 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.

3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo tecnico-amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al 10 per cento del contributo assegnato. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previsto accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso i limiti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13».

Art. 22.

Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, *previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura.* I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati *a), b)* e *c)* del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.

5-bis. *Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.*

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è *assegnata* al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre *1995* è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

9-bis. *Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.*

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

Riferimenti normativi.

a) Il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n 219, è relativo all'intervento statale per l'edilizia a Napoli;

b) Il decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, reca «trasferimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n 559, ai comuni, agli enti ed alle altre amministrazioni, delle opere realizzate nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219»;

c) Il D.L. 13 marzo 1987, n. 79, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli»;

d) Il D L. 28 aprile 1987, n. 155, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli»;

e) Il D.L. 27 giugno 1987, n. 243, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Proroga di termini per il completamento degli interventi straordinari per Napoli ed in materia di calamità naturali»;

f) Il D L. 28 agosto 1987, n. 354, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Proroga di termini per il completamento degli interventi straordinari per Napoli ed in materia di calamità naturali»;

g) Il D.L. 9 ottobre 1987, n. 415, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Differimento dei termini relativi agli interventi straordinari per l'area metropolitana di Napoli»;

h) Il D.L. 3 dicembre 1987, n. 492, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

i) Il D L. 8 febbraio 1988, n. 28, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

l) Il D.L. 12 aprile 1988, n. 115, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

m) Il D L. 28 giugno 1988, n. 237, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato».

n) Il D L. 22 ottobre 1988, n. 450, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato».

o) L'art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» è il seguente:

«Art. 5. — 1 Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso art 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'art. 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

2. Al personale convenzionato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986 n. 730, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'art. 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730 e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

p) L'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante: «Disposizioni in materia di calamità naturali», è il seguente:

«Art. 12. — 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987».

q) L'art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» è il seguente: «3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990».

r) Il titolo VIII della legge n. 219/1981, è relativo a intervento statale per l'edilizia a Napoli;

s) L'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è il seguente:

«Art. 84 *(Attribuzioni degli organismi straordinari)*. — Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre diciotto mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio loro in godimento.

Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nelle qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma.

Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.

Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE».

Art. 23.

Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1994.

Riferimenti normativi

a) Il D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, reca «Provvedimenti in favore della popolazione in Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali»,

b) Il D L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è relativo alla «Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di ampliamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata»;

c) La legge 11 marzo 1988, n. 67, è relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)»;

d) L'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è il seguente:

«Art. 85 *(Norma finanziaria)* — Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82.

I fondi, le cui disponibilità affluiscono ad apposite contabilità speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo.

Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata.

Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sarà determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonché per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa».

e) La delibera CIPE del 30 novembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1994, n. 19, relativa a «Competenza del comune di Napoli per l'emanazione dei bandi di concorso e per le relative graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Art. 24.

Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

Riferimenti normativi

a) Il D.L. 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, reca norme relative alle «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».

b) Il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, reca norme su «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991».

c) L'art. 1, comma 1, del D.L. 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è il seguente: «1.1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1994».

Art. 25.

Differimento di termini

1. *Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.*

2. *I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.*

3. *Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* a)*, del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* b)*, dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* c)*, dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera* d)*, dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.*

4. *I termini di cui all'articolo 1, lettere* d) *ed* e)*, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.*

5. *Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.*

Riferimenti normativi:

a) Il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 4 agosto 1995, n 326, in corso di conversione in legge. Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 9, del D.L. n. 232/1995 segnalando che il D.L. n. 326/1995 lo ha riportato con identica formulazione: «9. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'art. 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto art. 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7 e 9, lettera *b)*, e 11, devono intendersi unificati al 31 dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 adeguato all'anno 1996. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

b) Il decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993 è relativo a «Disposizioni concernenti provvidenze per i contribuenti residenti nella Sicilia orientale interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990».

c) Il decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993 è relativo a «Disposizioni concernenti il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale».

Art. 26.

Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e

modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

Riferimenti normativi:

a) L'art. 9 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è il seguente:

«Art. 9. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di leggi vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.

Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 2.220 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1984, alla voce "Difesa del suolo"».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

Art. 27.

Misure per la ripresa dell'occupazione

1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o società di provenienza. *Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.*

2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2 le parole: «comma 1, primo periodo;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;»;

2) al comma 4 le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Con priorità per le finalità»;

3) al comma 5 le parole: «comma 2» sono soppresse e le parole: «entro il 31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995»; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;

b) all'articolo 6:

1) al comma 21, terzo periodo, le parole: «, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 30 giugno 1995,».

3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi.

a) Il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1995, è stato reiterato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1995, dal decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995.

b) La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario.

c) Il comma 2 dell'art. 1 del D. L. n. 232/1995 così recitava: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n 451; comma 1, primo

periodo; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo».

Le modifiche disposte a tale comma sono state inserite al comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 326/1995.

d) Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 232/1995 così recitava: «4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno 1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

Le modifiche disposte a tale comma sono state inserite al comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 326/1995.

e) Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 232/1995 così recitava: «5. Ai soggetti di cui all'art. 6, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati prima del 31 luglio 1995, ai quali vengono avviati entro il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma».

Le modifiche disposte a tale comma sono state inserite al comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 326/1995.

f) Il comma 21 dell'art. 6 del D.L. n. 232/1995 così recitava: «21. L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, siano state stipulate intese di programma tra Governo e regioni e parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla predetta applicazione provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di concessione di cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio delle unità produttive ubicate nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali sia stata stipulata, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un'intesa di programma sulla reindustrializzazione tra Governo o regioni e parti sociali, può essere concessa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, per unità produttive diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma, una proroga dei programmi di integrazione salariale straordinaria in scadenza entro il 31 dicembre 1995, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, anche in deroga all'art. 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente i nominativi dei lavoratori sospesi, anche a rotazione, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. L'erogazione del trattamento è subordinata all'impegno dei predetti lavoratori in attività di lavoro socialmente utile, anche finalizzato alla reindustrializzazione, organizzate anche in deroga all'art. 1. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tali finalità dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

La modifica a tale comma non è stata inserita nel D.L. n. 326/1995.

g) I commi 7 e 8 dell'art. 1 del D.L. n. 232/1995 sono i seguenti:

«7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'art. 5 anche per i periodi di effettiva frequenza, successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori, nei trenta giorni successivi al termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che, sommato a quello del corso di formazione, non può superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impegno, ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 5, non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera *b)*. Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il procedimento e la concessione del sussidio predetti sono riconosciuti per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma».

Il D.L. n. 326/1995, all'art. 1, commi 5, 7 e 8, reca disposizioni di analogo contenuto.

Art. 28.

Modifiche all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente

articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

Riferimenti normativi:

a) L'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), pubblicato, nel testo coordinato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993, è il seguente:

«Art. 1 *(Fondo per l'occupazione)*. — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: *a)* nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; *b)* nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impegno, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-*bis*. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1, si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

7-*bis*. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo».

b) Il testo del comma 5 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro, ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991, supplemento ordinario, è il seguente:

«5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7».

c) Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1991, è il seguente:

«1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

Art. 29.

Retribuzione minima imponibile nel settore edile

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: *a)* trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; *b)* non operano per le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

Riferimenti normativi

a) Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1969, come modificato dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, è il seguente:

«12. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.».

b) Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), pubblicato, nel testo coordinato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990, è il seguente: «1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.».

c) Il testo dell'art. 9 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1991, è il seguente:

«Art. 9. — 1. L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare».

d) Il riferimento normativo contenuto nel comma 2 dell'art. 29 è stato corretto, in quanto errato, dall'art. 4 del D.L. 28 agosto 1995, n. 363 (Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio contributi agricoli unificati nonché disposizioni di carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995.

L'art. 4 del D.L. n. 363/1995 così recita: «1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'art. 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 2, comma 4,».

e) L'art. 2, comma 4, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1993, è il seguente: «4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'art.2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.».

f) Il testo dell'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero a risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi e degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.».

g) Il testo dell'art. 2-*bis* del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi), pubblicato, nel testo coordinato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1991, è il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. L'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A5207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglie d'oro
(alla memoria)

Ten. Giulio Ruzzi, nato il 24 febbraio 1965 a Roma.

«Ufficiale facente parte del contingente Italfor "Ibis 2" impegnato nella operazione di "Pace Keeping" in Somalia, durante un movimento logistico tra Giohar e Balad, veniva coinvolto, con tutto il personale della colonna di cui faceva parte, in un conflitto a fuoco scaturito da un agguato teso da una banda armata nell'abitato di Balad. Sebbene ferito riusciva ad arrestare il mezzo che conduceva ed a defilarlo a ridosso di alcune case, permettendo così al rimanente personale di reagire al fuoco. Prontamente, nonostante la ferita riportata, manifestava l'intendimento di concorrere alla reazione di fuoco sviluppata dalla proprio unità. Successivamente veniva di nuovo colpito mortalmente immolando così la sua giovane vita per un ideale di pace e di solidarietà tra i popoli. Chiarissimo esempio di coraggio, determinazione ed interiorizzato senso del dovere». — Balad (Somalia), 6 febbraio 1994.

Serg. Magg Roberto Cuomo, nato il 18 maggio 1964 a Napoli.

«Sottufficiale responsabile della centrale telefonica del contingente militare italiano Italfor "Ibis 2" in Balad (Somalia), per circa due mesi di operazioni, trasfondeva il suo esuberante entusiasmo ed il suo elevato senso del dovere contribuendo a formare, del nucleo operatori, un solido ed efficace strumento di comunicazione verso la madrepatria. Colpito da improvvisa e inarrestabile malattia continuava a svolgere le proprie mansioni con alto senso di responsabilità e grande spirito di sacrificio. Ricoverato presso l'ospedale da campo veniva sottoposto ad intensive cure mediche e, successivamente, veniva trasportato in Patria ove decedeva. Durante tutto il periodo della malattia mostrava un contegno sereno e profondamente motivato. Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, ha sacrificato la suo giovane vita per un ideale di pace e di solidarietà umana». — Balad (Somalia), 30 ottobre 1993.

Lanc. Tommaso Carozza, nato il 22 luglio 1974 a Caserta.

«Lanciere, impegnato nell'operazione Italfor "Ibis 2" in Somalia, durante il rientro all'accampamento al termine di un servizio di scorta svolto quale servente di un autoblindo Centauro, veniva coinvolto in un incidente stradale. Per il pericolo continuo di attacchi da parte di bande armate, il lanciere Carozza, con determinazione e sprezzo del pericolo, rimaneva fermo nel posto assegnatogli, controllando con l'arma in dotazione uno specifico settore d'intervento, così da impedire ad un nemico, eventualmente appostato in un punto così cruciale dell'itinerario, di recare offesa alcuna al convoglio. Tale coraggioso comportamento gli risultava però fatale quando l'autoblindo, per un incidente, si rovesciava facendogli così sacrificare la sua giovane vita per un ideale di pace e solidarietà umana. Fulgidissimo esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Balad (Somalia), 30 dicembre 1993.

Medaglie d'argento

V. Brig. C.C. Gianni Gentilini, nato il 4 ottobre 1968 a Udine.

«Comandante di Nucleo Carabinieri, nell'effettuare il controllo di una infrastruttura scopriva un ingente arsenale clandestino e ne predisponeva il sequestro. All'improvvisa e violenta reazione di una folla ostile manteneva l'autocontrollo e difendeva il materiale sequestrato. D'iniziativa raggiungeva, sotto il fuoco nemico ed esponendo la propria vita a manifesto rischio, il tetto di un edificio e da tale posizione, con la propria arma individuale, face fuoco impedendo il tiro mirato degli assalitori. Nel rientro alla sede, condotto sempre sotto il fuoco nemico, si poneva volontariamente sul primo automezzo. In tale modo, con il fuoco delle armi di bordo, apriva la strada agli autocarri che trasportavano le armi e le munizioni sequestrate e proteggeva l'incolumità del proprio Comandante di Reggimento lievemente ferito. Chiaro esempio di spiccato coraggio, singolare perizia e altissimo livello di addestramento e professionalità». — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993.

Bers. Giovanni Capano, nato il 24 gennaio 1974 a Foggia.

«Durante un rastrellamento nell'ambito di Belet Weine, in servizio di vigilanza insieme con elementi della Polizia Somala, durante il controllo di una infrastruttura si avvedeva che un malintenzionato aveva lanciato una bomba a mano contro il suo gruppo. Prontamente, ed esponendo la propria vita a manifesto rischio, trascinava a terra un poliziotto a lui vicino, salvandolo dalle schegge dell'ordigno. Nell'atto veniva superficialmente colpito da alcune schegge. Durante il successivo conflitto, rimaneva sulla propria posizione tenendo un comportamento sereno e coraggioso e contribuendo significativamente alla difesa delle propria unità. Chiaro esempio di coraggio, alto senso del dovere, spirito di iniziativa e solidarietà umana». — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993.

Bers. Franco Rattenni, nato il 26 ottobre 1972 a Colonia (Germania).

«Bersagliere del 6° Regimento b., impegnato nell'operazione Italfor "Ibis 2" in Somalia, conduttore di ACM inserito in una autocolonna, coinvolto in un conflitto a fuoco conseguente ad un agguato teso, nell'abitato di Balad, da una banda armata, sebbene impegnato nella guida, reagiva con l'arma in dotazione con eccezionale prontezza di riflessi e determinazione. Appiedato, rispondeva con prontezza ed efficacia al fuoco nemico, rimasto ferito al collo continuava nella reazione di fuoco consentendo il caricamento di un ufficiale ferito su un automezzo. Successivamente si poneva alla guida del proprio automezzo per sottrarlo all'imboscata nemica. Sebbene ferito continuava imperterrito a fare fuoco ed a guidare finché non usciva dal teatro dello scontro. Solo allora, dopo aver fermato il pesante automezzo, veniva soccorso e trasportato alla più vicina struttura sanitaria per le cure del caso. Chiaro esempio di coraggio, determinazione, spirito di sacrificio ed attaccamento al dovere». — Balad (Somalia), 6 febbraio 1994.

Medaglie di bronzo

Col. Enrico Mocellin, nato il 26 luglio 1947 a Arenzano (GE).

«Comandante del 78° Regimento f. "Lupi di Toscana" impegnato in Somalia per l'operazione "Ibis 2" e schierato nel territorio di Belet Weine, venuto a conoscenza che un suo reparto, nel corso di un rastrellamento, era stato fatto segno di una violenta reazione da parte di miliziani armati, interveniva direttamente con la riserva adoperandosi oltre ogni misura nel tentativo di ripristinare l'ordine. Sebbene ferito ad un occhio da un sasso lanciato dai dimostranti, manteneva il controllo dei propri uomini e ricercava il dialogo con i responsabili locali. Precipitata improvvisamente la situazione, organizzava con sagacia e professionalità la difesa dell'infrastruttura in cui si erano riparati i soldati italiani. Malgrado l'indeterminatezza della situazione ed i ristretti tempi, dimostrava non comuni capacità organizzative realizzando con la propria unità un dispositivo difensivo perfettamente equilibrato, flessibile e di elevata reattività. Dopo un lungo periodo di combattimenti a fuoco, il Col. Mocellin, valutata la situazione, ordinava l'abbandono dell'infrastruttura recuperando comunque gran parte dell'arsenale rinvenuto e sebbene ancora sotto il fuoto avversario, riusciva a riportare incolumi i suoi soldati in accampamento. Esemplare figura di Comandante che, accoppiando un'eccellente professionalità alle personali doti carismatiche, ha sempre rappresentato un fulgido esempio per i suoi uomini» — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993.

Ten. Col. Pietro Di Bartolo, nato il 4 dicembre 1945 a Messina.

«Ufficiale superiore, impegnato nell'operazione Italfor "Ibis 2" in Somalia, in servizio quale Comandante di una colonna coinvolta in un conflitto a fuoco conseguente ad un aguato teso da una banda armata nell'abitato di Balad, reagiva alle offese con eccezionale prontezza di riflessi, sagace azione direttiva e tenace determinazione. Dopo essere appiedato per meglio difendersi dal fuoco nemico, accortosi che un ufficiale al suo seguito perdeva copiosamente sangue per una ferita da arma da fuoco nemico, decideva di portarlo in salvo presso il più vicino posto di medicazione. Approfittando di una diminuzione d'intensità dei combattimenti, determinata anche dalla pronta ed efficace reazione di fuoco da lui organizzata, aiutato da due sottufficiali, provvedeva, esponendosi a grave rischio personale, a trasportare il ferito, che nel frattempo aveva perso i sensi, sul proprio automezzo e sotto il fuoco nemico, si allontanava rapidamente dal luogo dello scontro insieme a gran parte della colonna. Chiaro esempio di audacia, senso del dovere e altissima professionalità». — Balad (Somalia), 6 febbraio 1994.

Cap. Fabio Polli, nato il 30 luglio 1963 a Viterbo.

«Comandante di Compagnia meccanizzata, impegnato in Somalia nell'Operazione "Ibis 2", interveniva volontariamente con due squadre meccanizzate ed un carro pioniere «Leopard» nel luogo di un violento conflitto a fuoco tra elementi del suo Reggimento e Somali ostili. Incaricato di portare soccorso a quattro squadre motorizzate bloccate dal fuoco nemico, assolveva il proprio compito con determinazione e grande rischio personale, riuscendo rapidamente a sottrarre, pur sotto il continuo fuoco nemico, i militari alle offese avversarie e garantendo il loro recupero, incolumi, presso un'infrastruttura e successivamente garantiva con le sue forze la sicurezza laterale e posteriore della organizzazione difensiva. Infine, durante il rientro in sede effettuato con automezzi e sotto costante fuoco nemico evidenziava grande coraggio e determinazione reagendo con fuoco mirato con tutta la sua aliquota di forze, concorrendo in tal modo a garantire il pieno successo dell'operazione di sganciamento senza subire alcuna perdita. Chiaro esempio di coraggio, senso del dovere ed elevate virtù militari». — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993.

Mar. Ord. Salvatore Pischedda, nato il 18 febbraio 1958 a Usini (SS).

«Sottufficiale, impegnato nell'operazione Italfor "Ibis 2" in Somalia, componente di un equipaggio di mezzo ruotato inserito in una autocolonna, coinvolto in un conflitto a fuoco conseguente ad un agguato teso da una banda armata nell'abitato di Balad, reagiva all'offesa con eccezionale prontezza di riflessi e determinazione. Dopo essere appiedato, accortosi che un ufficiale al suo fianco era stato colpito, sviluppava un intenso fuoco di copertura mentre il Comandante dell'autocolonna prestava i primi soccorsi. Sussistendo l'estrema necessità di sgomberare il ferito, ormai privo di sensi, su una struttura sanitaria, esponendosi a grave rischio personale, forniva un aiuto determinante ai fini del suo avvicinamento e caricamento sul più vicino automezzo. Salito anch'egli a bordo, lasciava il luogo degli scontri in una cornice di rischio ancora elevato continuando a sviluppare una intensa azione di fuoco. Chiaro esempio di coraggio, autocontrollo e senso del dovere». — Balad (Somalia), 6 febbraio 1994.

Serg. Magg. Carlo Mattana, nato il 6 novembre 1965 a Nuoro

«Comandante di Squadra impegnato in Somalia nel quadro dell'Operazione "Ibis 2", durante un servizio di rastrellamento nell'abitato di Belet Weine, veniva incaricato di sorvegliare, con i propri uomini, due bombe a mano inesplose rinvenute nei pressi di un ospedale Coinvolto in un conflitto a fuoco protrattosi per alcune ore, ricevuto l'ordine di rientrare alla sede per assicurare il soccorso ad un militare ferito, dava le opportune disposizioni affinché l'operazione condotta sotto il fuoco nemico, si svolgesse con rapidità ed in sicurezza Volontariamente e personalmente brandeggiava la mitragliatrice di bordo per coprire la progressione dei propri mezzi lungo un itinerario battuto da armi nemiche, favorendone così il rientro in accampamento senza alcuna perdita. Esempio di professionalità, coraggio e senso del dovere». — Belet Weine (Somalia), 9 ottobre 1993.

Brig. C.C. Francesco Fisicaro, nato l'11 luglio 1962 a Fonte (TV).

«Sottufficiale, Comandante di Nucleo Carabinieri impiegato nell'operazione "Ibis 2" in Somalia, coinvolto in agguato teso nell'abitato di Balad, da una banda armata ad una colonna di mezzi di cui faceva parte, reagiva all'offesa con eccezionale prontezza di riflessi e determinazione. Dopo essere appiedato, sviluppava in coordinazione con gli altri due Carabinieri di Nucleo, un intenso volume di fuoco e garantiva la necessaria copertura al Comandante della colonna impegnato a prestare soccorso ad un ufficiale ferito. Stante le gravi condizioni fisiche di quest'ultimo, approfittando di una diminuzione di intensità dei combattimenti, ed esponendosi a grave rischio personale, si poneva volontariamente alla guida dell'automezzo, dal quale era sceso in precedenza e, recuperato il ferito e l'equipaggiamento, si dirigeva rapidamente verso il più vicino posto di medicazione. Chiaro esempio di coraggio, senso del dovere ed altissima professionalità». — Balad (Somalia), 6 febbraio 1994.

Serg. Vito Cinquepalmi, nato il 27 gennaio 1970 a Bari.

«Sottufficiale, impiegato nell'operazione Italfor "Ibis 2" in Somalia, capomacchina di un automezzo inserito in una colonna oggetto di agguato nell'abitato di Balad da parte di una banda armata, reagiva all'offesa con eccezionale prontezza di riflessi e determinazione. Appiedato, accortosi che un ufficiale del mezzo che lo precedeva, anch'egli a terra, era stato colpito, si avvicinava allo stesso e sviluppava un intenso fuoco di copertura mentre il Comandante dell'autocolonna prestava i primi soccorsi. Stante la necessità di sgomberare il ferito, ormai privo di sensi, in una struttura sanitaria, esponendosi a grave rischio personale, volontoriamente, forniva un aiuto determinante ai fini del suo avvicinamento e caricamento sul più vicino automezzo. Salito anch'egli a bordo dell'automezzo, lasciava il luogo degli scontri in una cornice di rischio ancora elevato, continuando a sviluppare una intensa reazione di fuoco. Chiaro esempio di coraggio, autocontrollo e senso del dovere». — Balad (Somalia), 6 febbraio 1994.

Car. Adriano Degli Esposti, nato l'8 luglio 1965 a Sassuolo (MO).

«Carabiniere paracadutista, impegnato nella missione "Ibis 2" in Somalia, nel corso di servizio automontato, insieme ad una squadra di Carabinieri, subiva improvvisa e violenta imboscata da parte di banditi locali cui, unitamente ai commilitoni, reagiva con immediatezza e sprezzo del pericolo. Nel corso dello scontro, d'iniziativa ed esponendosi a grave rischio personale, raggiungeva una posizione da cui poter far fuoco mirato per intervenire contro due attentatori che, sfruttando un riparo, effettuavano fitta azione di fuoco contro il dispositivo italiano. Gli attentatori venivano così eliminati e l'intervento consentiva a tutta la squadra di risalire sui mezzi abbandonati durante il combattimento e di effettuare lo sganciamento dall'imboscata. Nel combattimento riportava una ferita d'arma da fuoco al fianco. Chiaro esempio di spiccato coraggio, singolare perizia, determinazione indomita ed altissimo livello di addestramento e professionalità». — Afghoi (Somalia), 23 ottobre 1993.

95A5539

MINISTERO DELL'INTERNO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Palagianello

Il consiglio comunale di Palagianello (Taranto) con deliberazione n. 27 del 22 giugno 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1995 è stata nominata ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del rag. Fernando Intelligente, della dott.ssa Antonietta Grimaldi e del rag Cesare Maria Fallone per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

95A5538

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 4 settembre 1995, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig ra Angela Ferrero con testamento pubblicato per atto dott. Teseo Sirolli, notaio in Milano, n. di rep. 211033, consistente in un appartamento sito in Roma, largo Fregoli n. 8, del periziato valore di L. 1.900.000.000.

95A5537

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Montescaglioso

Con decreto 6 aprile 1995, n. 238/Sc, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, parte di una tratta di condotta idrica abbandonata, segnato nel catasto del comune di Montescaglioso (Matera) al foglio n. 28, particelle 1694 e 1695, dalla superficie di mq 87, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 dicembre 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Matera; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

95A5536

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria di mica e feldspato denominata «Santa Apollonia»

Con decreto distrettuale 7 giugno 1994 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo è rinnovata la concessione mineraria di mica e feldspato denominata «Santa Apollonia» per la durata di anni dieci a decorrere dal 22 dicembre 1993, sita in territorio dei comuni di Ponte di Legno e Temù (Brescia), alla ditta Parissenti Enrico con sede in Agordo (Belluno) in via XXVII Aprile n. 22 e la relativa estensione è ridotta a Ha 121.

95A5498

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 settembre 1995

Dollaro USA	1607,67
ECU	2096,40
Marco tedesco	1128,19
Franco francese	325,44
Lira sterlina	2535,30
Fiorino olandese	1006,93
Franco belga	54,780
Peseta spagnola	12,988
Corona danese	290,22
Lira irlandese	2594,62
Dracma greca	6,945
Escudo portoghese	10,739
Dollaro canadese	1188,05
Yen giapponese	16,256
Franco svizzero	1400,78
Scellino austriaco	160,51
Corona norvegese	256,08
Corona svedese	227,25
Marco finlandese	374,42
Dollaro australiano	1203,66

95A5574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Eurotrend, sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Eurotrend, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

La possibilità di beneficiare del trattamento sopra disposto è prorogata dal 31 marzo 1995 al 30 settembre 1995.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, con sede in Roma e unità di Genova, L'Aquila, Napoli, Trento, Trieste, Roma, Milano, Ancona, Bolzano, Catanzaro e Venezia.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, con sede in Roma e unità di Genova, L'Aquila, Napoli, Trento, Trieste, Roma, Milano, Ancona, Bolzano, Catanzaro e Venezia, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995.

95A5494

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 18 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), Genova, Genova-Sestri, per il periodo dal 18 novembre 1994 al 15 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1994 con decorrenza 18 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unità di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L.F. - Lavorazioni ferro, con sede in Arcola (La Spezia) e unità di Arcola (La Spezia), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 2 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Ceramiche di Siena, sede di Buonconvento (Siena), unità di Buonconvento (Siena).

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche di Siena, con sede in Buoconvento (Siena) e unità di Buonconvento (Siena), per il periodo dal 20 aprile 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° agosto 1995, della ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste).

Parere comitato tecnico del 30 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sitip, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 maggio 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Fornaci «Le Nuove Riunite», con sede in Lucera (Foggia) e unità di Lucera (Foggia).

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci «Le Nuove Riunite», con sede in Lucera (Foggia) e unità di Lucera (Foggia), per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 3 maggio 1994,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fornaci «Le Nuove Riunite», con sede in Lucera (Foggia) e unità di Lucera (Foggia), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1994 con decorrenza 3 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S r l. Imba Sud, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e unità di Montecorvino Pugliano (Salerno).

Parere comitato tecnico del 7 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l Imba Sud, sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), e unità di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Imba Sud, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e unità di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unità in Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1° settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1995 al 1° marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre e unità di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre e Vicenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre e unità di Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Venezia-Mestre e Vicenza, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unità di Cles (Trento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agr. interp. Imperia - La Spezia - Genova - Savona, con sede in Imperia e unità di Imperia, La Spezia, Genova, Savona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità in Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalla disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unità di Verona.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 12 ottobre 1994 all'11 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994.

Art. 3, legge n. 240/1984;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 16 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1994 con decorrenza 17 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Art. 3, legge n. 240/1984.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1995 sono revocati: la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 relativa all'approvazione del programma per crisi della S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) per i cantieri in provincia di Catania e per gli uffici di Palermo per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994 ed il conseguente decreto ministeriale 18 gennaio 1994, n. 14104 ai punti 8) e 9).

È approvato il programma di crisi aziendale della società di cui sopra per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 gennaio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e cantieri in provincia di Catania e uffici di Palermo, per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il trattamento di cui sopra è prorogato per il periodo dal 21 luglio 1993 al 20 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A5495

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5 comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottoelencato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: I27X «ingegneria economico-gestionale», comprendente la disciplina «economica ed organizzazione aziendale».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A5566

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.